

Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo¹)

del 18 marzo 2005 (Stato 23 agosto 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 147 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004³,
decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

² Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.

Art. 2 Scopo della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.

² La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a–g della Costituzione federale;
- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

² Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

RU 2005 4099

¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

² RS 101

³ FF 2004 453

³ Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.

Art. 4 Partecipazione

¹ Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

² Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- a. i Cantoni;
- b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- d. le associazioni mantello nazionali dell'economia;
- e. gli altri ambienti interessati nel singolo caso.

³ La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.

Art. 5 Indizione

¹ Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi.

² La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.

³ La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 6 Organizzazione

¹ Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.

² La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.

Art. 7 Forma e termine

¹ La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.

² Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.

³ In caso d'urgenza, si può eccezionalmente:

- a. abbreviare il termine per rispondere;
- b. svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.

⁴ Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.

Art. 8 Trattazione dei pareri

Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

Art. 9 Pubblicità

¹ Sono accessibili al pubblico:

- a. la documentazione;
- b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza;
- c. il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

² I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

³ La legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla trasparenza non è applicabile.

Art. 10 Indagini conoscitive su progetti di portata minore

¹ Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale.

² Il risultato dell'indagine è reso accessibile al pubblico.

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

- a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
- b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;
- c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
- d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

⁴ RS 152.3; FF 2004 6435

Art. 12 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento

Art. 112 cpv. 2

...

2. Legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente

Art. 39 cpv. 3

Abrogato

3. Legge federale del 24 gennaio 1991⁷ sulla protezione delle acque

Art. 47 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2005⁸

⁵ RS **171.10**. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

⁶ RS **814.01**

⁷ RS **814.20**

⁸ DCF del 17 ago. 2005 (RU **2005** 4102)